

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

LA "MANOVRA D'ESTATE" 2008: L'ABROGAZIONE DELL'ADEMPIMENTO

Il D.L. n. 112/2008 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori. Si applica il principio del favor rei per le violazioni commesse in passato. I dati a disposizione del Fisco contenuti negli elenchi inviati in passato non dovrebbero essere utilizzabili ai fini dei controlli

L'art. 33, comma 3 del D.L. n. 112/2008

- ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori;
- ha abrogato anche la disposizione che disciplinava le relative sanzioni.

Il legislatore è intervenuto sul corpo dell'art. 8 – bis, commi 4 - bis e 6 del D.P.R. n. 322/1998.

La cancellazione dell'obbligo con decorrenza dal 25 giugno scorso (data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008) ha tra l'altro evitato che le associazioni di volontariato e le Onlus, che intanto avevano ottenuto con il decreto ministeriale del 3 aprile del 2008 una proroga al 30 giugno del 2008 per comunicare i dati del 2007, ponessero in essere un adempimento inutile.

L'ELIMINAZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI



Applicazione del principio del favor rei - Art. 3 D.Lgs n. 472/97: le sanzioni non si applicano per le irregolarità commesse in passato




Problema dell'utilizzabilità ai fini dell'effettuazione dei controlli dei dati raccolti in passato con la presentazione degli elenchi nei due anni trascorsi

Sanzioni e favor rei

L'omessa presentazione degli elenchi o la presentazione degli stessi con dati non veritieri determinava, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 471/1997, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 258 euro ed un massimo di 2.065 euro.

L'applicazione del principio del favor rei

L'abrogazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei compensi e sulla tenuta di un conto corrente dedicato determina l'applicazione del principio del *favor rei* previsto dall'art. 3 del D.Lgs n. 472/1997



Il contribuente non può essere sottoposto a sanzioni per un fatto che non è più considerato una violazione sanzionabile a seguito dell'approvazione di una legge successiva, a prescindere dalla circostanza che l'inadempienza sia avvenuta quando l'obbligo era ancora in vigore.

L'utilizzo dei dati raccolti fino all'abrogazione degli elenchi

Non è chiaro se l'Agenzia delle entrate possa utilizzare i fini dell'attività di controllo i dati contenuti negli elenchi clienti e fornitori inviati dalla data di entrata in vigore dell'obbligo fino alla data della sua abrogazione.

NOTA BENE

LA TUTELA DEL PRINCIPIO DI "EQUIVALENZA"

In caso di soluzione positiva c'è il concreto rischio che alcuni contribuenti risultino penalizzati dall'effettuazione dell'adempimento avvenuta in passato in quanto sottoposti a controllo. Ne conseguirebbe una disparità di trattamento rispetto ad altri contribuenti con la violazione del principio di equivalenza tutelato dalla giurisprudenza comunitaria